



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 15/2015

EMANAZIONE REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI MODULI DI RISCHIO DI MERCATO E DI INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA' CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITA') SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEPTIES, COMMI 8, 9, 10 E 11, E 45-NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME *SOLVENCY II* (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	ORDINE DEGLI ATTUARI
---------------------	-----------------------------



Osservazioni generali

Considerando la complessità del quadro normativo di riferimento nonché le specificità che caratterizzano il mercato assicurativo italiano, l'Ordine degli Attuari, anche con riferimento ai temi oggetto del presente Regolamento in consultazione, rinnova la Sua disponibilità a collaborare con Codesta Autorità di Vigilanza come supporto nella auspicabile predisposizione di materiale aggiuntivo rispetto al testo dei Regolamenti (lettere al mercato, chiarimenti applicativi, etc...) che possa aiutare il mercato assicurativo italiano ad adottare in maniera coerente e corretta il regime Solvency II.

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
6	1	<p>Si suggerisce di apportare la seguente modifica al comma in oggetto:</p> <p>"La durata relativa (<i>duration</i>) media di cui all'articolo 45-novies, comma 2, punto 3) del Codice equivale alla durata <i>duration</i> dei flussi di cassa aggregati delle passività"</p> <p>Si ritiene infatti che lo scopo dell'orientamento n. 3 delle Linee Guida EIOPA di riferimento per la redazione di Regolamento fosse quello di specificare cosa la Direttiva intendesse (all'articolo 304, comma 1, lettera b), punto iii) per "<i>average duration of the liabilities</i>" e nello specifico spiegare, come si legge dal testo delle Linee Guida EIOPA di riferimento redatte in lingua inglese, che con tale espressione si intende "<i>the duration of the aggregated cash-flows of the liabilities</i>" e cioè la <i>duration</i> calcolata aggregando i flussi di cassa delle passività in oggetto e non la scadenza dei contratti oggetto di analisi.</p>
14		<p>Analizzando il testo del comma in oggetto e la normativa di riferimento sembrerebbe che ci si riferisca alla situazione in cui, ad esempio, l'impresa di assicurazioni ha rilasciato una lettera di credito ad un soggetto per coprire quel soggetto dal rischio di credito verso una terza controparte e che quindi siamo nella situazione in cui, nel caso di fallimento di questa terza controparte, l'impresa di assicurazioni dovrà corrispondere un importo al soggetto cui ha rilasciato la lettera di credito.</p> <p>Si chiede una cortese conferma circa la corretta interpretazione della casistica oggetto dell'articolo in questione.</p> <p>Il dubbio deriva dal fatto che il rischio di controparte, come da comma 6 articolo 105 della Direttiva e comma 10 articolo 45-</p>



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



		<p>septies del Codice dovrebbe riflettere “.....<i>le possibili perdite dovute all'inadempimento imprevisto o al deterioramento del merito di credito delle controparti e dei debitori dell'impresa nei successivi dodici mesi</i>”.</p> <p>La casistica in oggetto, se abbiamo interpretato bene la normativa nonché il richiamo regolamentare, inserirebbe, all'interno del modulo del rischio di controparte, una possibile perdita da parte dell'impresa (<u>da intendersi come maggiore passività e non come minore attivo</u>) e quindi un suo pagamento rispetto al soggetto cui ha rilasciato la lettera di credito (un suo potenziale creditore) legato al deterioramento del merito di credito non di un debitore dell'impresa ma di una controparte terza dell'accordo.</p> <p>Si richiede cortesemente una conferma della correttezza di tale interpretazione.</p>
--	--	--